

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se l'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, in alcune circostanze, possa imporre che un discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni — per essere considerato a carico e, dunque, rientrare nella definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE — debba aver cercato attivamente, ma senza successo, di trovare un posto di lavoro, chiedere un sostegno economico alle amministrazioni competenti dello Stato d'origine e/o provvedere in altro modo al proprio sostentamento.
- 2) Se, ai fini dell'interpretazione del requisito "a carico" di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE, assuma rilievo il fatto che un parente — alla luce delle sue condizioni personali quali età, titolo di studio e stato di salute — sia ritenuto in possesso di buone possibilità di trovare un posto di lavoro e abbia altresì intenzione di iniziare a svolgere un'attività retribuita nello Stato membro, nel qual caso verrebbero a mancare i presupposti per considerare l'interessato un familiare a carico ai sensi della disposizione».

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).

Ricorso proposto il 19 settembre 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-427/12)

(2012/C 355/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, C. Zadra, E. Manhaeve, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi⁽¹⁾, nella parte in cui prevede l'adozione di misure che stabiliscono le tariffe esigibili dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE, e non con atto delegato conformemente all'articolo 290 TFUE;
- mantenere gli effetti della disposizione annullata, nonché di qualsiasi atto che sarà adottato sul fondamento di quest'ultima, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova disposizione destinata a sostituirla;

— condannare i convenuti alle spese.

In subordine, nel caso in cui la Corte giudicasse che il presente ricorso di annullamento parziale non è ricevibile,

— annullare in toto il suddetto regolamento;

— mantenere gli effetti del regolamento summenzionato nonché di qualsiasi atto che sia adottato sul fondamento di quest'ultimo fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa destinata a sostituirlo;

— condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce un motivo unico a sostegno del suo ricorso, vertente sulla violazione del Trattato e, in particolare, sul sistema di attribuzione dei poteri di regolamentazione che il legislatore dell'Unione può attribuire alla Commissione in forza degli articoli 290 e 291 TFUE.

La Commissione sostiene che il Consiglio e il Parlamento avrebbero erroneamente deciso di conferirle competenze di esecuzione sul fondamento dell'articolo 291 TFUE, al fine di stabilire le tariffe dovute all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Secondo la Commissione, l'atto che le viene richiesto di adottare sul fondamento dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, si configurerebbe infatti come un atto delegato ai sensi dell'articolo 290 TFUE, in quanto è diretto a completare taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo. Tenuto conto della natura dell'attribuzione di poteri effettuata a favore della Commissione, ma anche dell'oggetto dell'atto da adottare in forza di tali poteri, un simile atto dovrebbe essere quindi adottato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 290 TFUE e non secondo le procedure di cui all'articolo 291 TFUE.

⁽¹⁾ GU L 167, pag. 1.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2012 dalla Leifheit AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 12 luglio 2012, causa T-334/10, Leifheit AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-432/12 P)

(2012/C 355/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (rappresentanti: avv.ti V. Töbelmann e G. Hasselblatt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vermop Salmon GmbH